

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto  
**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**  
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## DELIBERAZIONE

n. 2053

del 12-11-2021

## O G G E T T O

Definizione transattiva della causa civile RG n. 4543/2019 Tribunale di Vicenza, avviata nei confronti dell'Azienda ULSS n. 8 Berica e dell'Istituto Oncologico Veneto da parte della sig.ra F.I. in tema di responsabilità professionale sanitaria.

Proponente: UOC Affari Generali  
Anno Proposta: 2021  
Numero Proposta: 2292

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“In data 21.02.2018 veniva acquisita al prot. n. 18272 dell'Azienda ULSS 8 “Berica” la richiesta (non quantificata) della sig. F.I., rivolta alla medesima Azienda e all'Istituto Oncologico Veneto, al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivanti da un ritardo diagnostico e terapeutico di una neoplasia, a cui avrebbe concorso il personale sanitario di entrambi gli Enti, avvenuto in occasione dei controlli periodici a cui la ricorrente si era sottoposta nel periodo 2012 - 2015.

Il sinistro in oggetto rientra tra i danni in gestione diretta aziendale, secondo il modello introdotto dalla DGRV n. 573/2011 e ss.mm. ed integrazioni.

Nelle more dell'istruttoria stragiudiziale, in data 13.11.2018 (prot. n. 114117), la sig.ra F.I. notificava all'Azienda il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. promosso avanti al Tribunale di Vicenza (R.G. 6678/2018) nei confronti dell'Azienda ULSS 8 “Berica” e dell'Istituto Oncologico Veneto, al fine di fare accertare la responsabilità dei convenuti per i danni subiti.

L'Ente, con deliberazione n. 1702 del 13.12.2018, autorizzava la costituzione in giudizio e conferiva mandato defensionale all'avv. Lorenzo Locatelli del foro di Padova.

In pendenza del procedimento di istruzione preventiva, in data 05.07.2019 (prot. n. 68967), la medesima ricorrente notificava il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti a Tribunale di Vicenza (R.G. 4543/2019) volto ad ottenere la condanna degli Enti sopra citati al risarcimento dei danni patiti, quantificandoli nell'importo complessivo di euro 171.098,17.

L'Ente, con deliberazione n. 1252 del 21.08.2019, rinnovava il mandato defensionale all'avv. Lorenzo Locatelli.

Quest'ultimo, con comunicazione del 20.08.2019, riportava all'Ente l'ipotesi conciliativa formulata dal CTU nominato nella procedura ex art. 696 bis c.p.c., prof. Carlo Moreschi, il quale, riscontrando delle criticità nell'operato dei sanitari dell'ULSS in ordine ad un ritardo diagnostico di circa un anno e mezzo, suggeriva la composizione della controversia per l'importo complessivo massimo di euro 23.000,00, oltre spese legali e di CTU. Il citato legale evidenziava la convenienza per l'Ente di definire in questi termini la lite, sia al fine di evitare l'alea del giudizio di merito, nell'ambito del quale controparte avrebbe potuto richiedere una rinnovazione della CTU, con possibili esiti peggiorativi per l'Ente, sia alla luce dell'importante differenza di valore economico tra la proposta transattiva in riferimento e la richiesta formalizzata da controparte con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in pendenza della procedura di istruzione preventiva.

La proposta di definizione del sinistro in questione veniva accolta dal Comitato aziendale di Valutazione Sinistri (CVS) nella seduta del 15.10.2019, e, con nota ricevuta dal CVS in data 24.10.2019, la Direzione Aziendale autorizzava la definizione della vertenza nei termini espressi dal medesimo CVS.

In data 08.01.2020 veniva depositata in giudizio la relazione peritale a firma del medesimo dott. Carlo Moreschi e del dott. Tino Ceschia, la quale confermava la sussistenza di profili di responsabilità a carico dei sanitari dell'ULSS 8 per ritardo diagnostico ed accertava in capo all'Istituto Oncologico Veneto un ritardo terapeutico con conseguenze molto limitate sul piano del danno risarcibile.

All'udienza dell'01.07.2021, il Giudice della causa di merito, valutate le risultanze della CTU, formulava una proposta conciliativa che prevedeva per l'ULSS n. 8 un esborso complessivo di euro 21.050,63 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, comprensivi di interessi e rivalutazione, nonché di rifusione di spese legali, spese di CTU e di CTP, ed un contributo a carico dello I.O.V. nella misura di euro 3.000,00, in proporzione alle rispettive quote di responsabilità.

L'avv. Locatelli evidenziava l'utilità per l'Azienda di definire la vertenza nei termini prospettati dal Giudice, sottolineando che la proposta così formulata si attestava complessivamente su valori inferiori rispetto all'importo risarcitorio autorizzato dalla Direzione dell'ULSS nell'ottobre del 2019.

All'udienza del 02.11.2021, l'Azienda ULSS 8 Berica, l'Istituto Oncologico Veneto e la sig.ra F.I. aderivano alla proposta conciliativa così come formulata dal Giudice e sottoscrivevano il verbale di conciliazione giudiziale, acquisito al prot. n. 112621 del 03.11.2021; l'accordo prevede la composizione della vertenza mediante la corresponsione alla sig.ra F.I. della somma omnicomprensiva di euro 24.206,62, di cui euro 21.206,62 a carico dell'Azienda ULSS 8 "Berica" ed euro 3.000,00 dell'Istituto Oncologico Veneto, a tacitazione di ogni pretesa e a fronte della rinuncia della ricorrente al procedimento rubricato al R.G. 4543/2019 avanti al Tribunale di Vicenza.

Si propone, quindi, di prendere atto del menzionato verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto tra le parti, agli atti dell'UOC Affari Generali, e di darvi esecuzione secondo le modalità definite nel medesimo verbale."

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

#### IL DIRETTORE GENERALE

#### DELIBERA

1. di prendere atto del verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto in data 02.11.2021 tra l'Azienda ULSS 8 "Berica", l'Istituto Oncologico Veneto e la sig.ra F.I., agli atti dell'UOC Affari Generali, a definizione della vertenza pendente tra le medesime parti avanti al Tribunale di Vicenza, procedimento R.G. n. 4543/2019;
2. di dare esecuzione al verbale di conciliazione di cui al precedente punto, corrispondendo alla sig.ra F.I. la somma omnicomprensiva di euro 21.206,62, secondo le modalità definite con il medesimo verbale;
3. di dare atto che la spesa che precede trova copertura al conto 1202000025 "Fondo rischi autoassicurazione anno 2021";
4. di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE  
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 13-11-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 13-11-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI  
DELL'UOC AFFARI GENERALI

---